



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 5-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sulla proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la sottoscrizione dell'Accordo di programma con la Regione Abruzzo, in attuazione dell'art. 79, comma 1-sexies, lettera c), del decreto-legge 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133/2008.

Rep. Atti n. 138/cse del 16 ottobre 2014

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 16 ottobre 2014:

VISTO l'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che reca la disciplina per il perfezionamento delle intese da sancire in questa Conferenza;

VISTO l'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti;

VISTO l'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dal decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 299, che demanda al Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con questa Conferenza, la facoltà di stipulare accordi di programma con le Regioni e con gli altri soggetti pubblici interessati, nell'ambito del programma nazionale straordinario di interventi di cui al citato articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

VISTO l'articolo 79, comma 1-sexies, lett. c, del decreto legge 26 giugno 2008, n. 112, inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede che, per le Regioni che, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge n. 311/2004, e successive modificazioni, hanno sottoscritto l'Accordo per il perseguimento dell'equilibrio economico nel settore sanitario, una quota delle risorse di cui all'articolo 20, comma 1, della legge n. 67/1988, e successive modificazioni, come da ultimo rideterminate dall'articolo 83, comma 3, della legge n. 388/2000, e dall'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge n. 296/2006, e successive modificazioni, può essere destinata alla realizzazione di interventi diretti a garantire la disponibilità di dati economici, gestionali e produttivi delle strutture sanitarie operanti a livello locale, per consentirne la produzione sistematica e l'interpretazione gestionale continuativa, ai fini dello svolgimento delle attività di programmazione e di controllo regionale ed aziendale, in attuazione dei piani di rientro;

VISTA la proposta di accordo di programma in oggetto, trasmessa con nota in data 1° ottobre 2014 dal Ministero della salute, ai fini dell'acquisizione dell'intesa di cui al citato articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sulla quale il Ministero medesimo ha fatto presente di aver acquisito il concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA la nota in data 8 ottobre 2014, con la quale l'anzidetta proposta è stata inviata al Presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome ed alla Regione interessata;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

ACQUISITO in corso di seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, sulla proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la sottoscrizione dell'Accordo di programma con la Regione Abruzzo, in attuazione dell'art. 79, comma 1-*sexies*, lettera c), del decreto-legge 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133/2008.

IL SEGRETARIO
Antonio Nadeo



IL PRESIDENTE
Maria Carmela Lanzetta

Maria Carmela Lanzetta

AN